

Monoporzioni di miele e origine Una sentenza innovativa

Le "novità" apportate dalla Corte di Giustizia nella causa C-113/15

di Corrado Finardi

Coldiretti

Dal concetto di "collettività" alla gerarchia delle fonti, alla tutela dell'indicazione dell'origine. Gli aspetti principali di una sentenza che continuerà a far parlare

Origine e informazione ai consumatori: beni giuridici da tutelare

Alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Cgue) ridimensionano fortemente il valore guida di determinati documenti ufficiali, ma di rango non normativo, della Commissione europea. Al centro, il "bene giuridico" da tutelare.

Nella causa C-113/15¹, ad esempio, la Cgue, non solo ha disatteso lo spirito, ma ha dichiarato nulla un'interpretazione precedentemente fornita dall'Esecutivo comunitario sulle informazioni alimentari da dare ai consumatori.

L'aspetto del tutto innovativo è che – se già si era a conoscenza del valore non legale e, per così dire, indicativo delle linee guida fornite dalla Commissione (anche nella forma di "Domande e Risposte" al regolamento (UE) 1169/2011) – non ci si aspettava un vero e proprio ribaltamento di quanto già scritto dall'Esecutivo comunitario, nel nome di una più elevata tutela da dare ai consumatori, con un maggiore volume di informazioni disponibili.

In questi anni, a dire il vero, le linee guida della Commissione europea hanno fornito agli operatori sul campo una fonte interpretativa primaria – data anche la complessa genesi del reg. (UE) 1169/2011 – e hanno finito per assumere un valore paragiuridico molto utile ad orientare controllori e operatori.

La sentenza della Corte di Giustizia chiarisce in modo inequivocabile che le informazioni da fornire ai consumatori, anche tramite collettività, non possono essere semplificate, nemmeno nel caso di piccole confezioni monodosse (come, per esempio, nel caso di specie, miele in astucci da 20 g).

¹ Sentenza della Cgue (Terza Sezione), del 22 settembre 2016, nella causa avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea, dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo supremo della Baviera, Germania).

Una sentenza rivoluzionaria

La sentenza della Cgue sembra innovare numerosi ambiti.

Come affermato poc'anzi, il primo riguarda il concetto di collettività.

Il secondo, invece, concerne la modalità di definizione degli alimenti preimballati sfusi forniti alle collettività stesse e dei relativi requisiti richiesti per l'etichettatura.

Il terzo riguarda la gerarchia delle fonti – stavolta riferibile all'attribuzione tra *lex specialis* e *lex generalis* (direttiva 2004/110/CE, da un lato, e direttiva 13/2000/CE e regolamento (UE) 1169/2011, dall'altro) e del rimando tra le stesse, con una primazia della seconda, data la natura degli interessi da tutelare.

È rilevante, inoltre, che la Corte risponda ad una domanda pregiudiziale del Tribunale, senza dover necessariamente rilevare che la normativa su cui è stato posto il quesito (la direttiva 13/2000/CE) sia stata abrogata dal regolamento (UE) 1169/2011.

In ultimo, si rileva la volontà di rafforzare sul campo la tutela dell'indicazione dell'origine.

24

Il caso di specie

Il caso al centro della sentenza C-113/2015 della Corte di Giustizia dell'Unione europea riguarda la controversia tra la Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG e la Landeshauptstadt München, relativa all'obbligo di menzionare, su ciascuna delle porzioni singole di miele imballate in cartoni multipli forniti a collettività, il Paese di origine di tale miele qualora le citate porzioni siano vendute separatamente o proposte al consumatore finale in abbina-mento a piatti pronti venduti ad un prezzo forfetario.

Le autorità municipali avevano infatti richiesto alla ditta di ristorazione motivazioni circa l'assenza dell'indicazione di origine su confezioni di miele da 20 g vendute entro un pasto più ampio (e non già singolarmente), nonostante la normativa sia verticale che orizzontale lo richiedesse. E avevano comminato sanzione pecunaria alla ditta. La Breitsamer und Ulrich è società attiva nel territorio dell'Unione nell'ambito della fabbricazione e del confezionamento del miele – commercializza, in parti-

colare, un prodotto alimentare denominato "Breitsamer Imkergold". Si tratta di uno stesso tipo di miele confezionato in 120 porzioni singole da 20 grammi, che si presentano sotto forma di coppette chiuse da un coperchio di alluminio sigillato. Le 120 porzioni sono collocate in un cartone multiplo, chiuso da detta società, e vendute in questa forma alle collettività. Un caso – quello della semplificazione delle informazioni – che in effetti è molto comune nella ristorazione e nel catering, ivi incluse fattispecie anche assai diverse che vanno dal bed & breakfast all'agriturismo, fino alle mense aziendali o ai buffet alberghieri. E che, fino ad oggi, vedeva pacificamente prevalere l'interpretazione nel senso dell'esenzione dei requisiti di etichettatura già previsti. La tradizione normativa semplificata in tal senso risaliva:

- alla direttiva 13/2000/CE, laddove: «Per facilitare gli scambi tra gli Stati membri può essere previsto che, nella fase precedente la vendita al consumatore finale, soltanto l'indicazione degli elementi essenziali debba figurare sull'imballaggio esterno e che talune indicazioni obbligatorie che devono corredare un prodotto alimentare preimballato figurino soltanto sui relativi documenti commerciali» (considerando 15);
- ma anche al regolamento (UE) 1169/2011, art. 8, comma 7, laddove si specifica che: «Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna: a) quando l'alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività [...]» (rimanendo inteso nello scopo generale del regolamento che le collettività sono equiparate al "consumatore finale").

Il testo del reg. (UE) 1169/2011, in realtà, chiariva poi anche il significato di collettività definita come (art. 1, comma 2, lett. d)

«qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale».

Già lo spirito della direttiva 2000/13/CE faceva sì che la normativa trovasse applicazione anche alle collettività, con gli obblighi conseguentemente richiesti (sebbene con minore dettaglio del reg. (UE) 1169/2011, ma andando nella stessa direzione (art. 1, comma 2):

«La presente direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe, in appresso denominate "collettività"».

Per una lettura concorde data al reg. (UE) 1169/2011, si è ritenuto, nel corso di questi anni, che i prodotti commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale – diciamo, per semplificare, nel circuito ristorazione e affini – non fossero soggetti agli stessi oneri informativi, purché, «le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali [...]» (art. 8, comma 7).

Tale lettura, avallata peraltro dall'interpretazione fornita dal documento "Domande e Risposte" sul reg. (UE) 1169/2011, pubblicate nel gennaio 2013 dalla Commissione europea, al punto. 2.13 sottolineava come «considerando le varie forme in cui gli alimenti sono serviti al consumatore finale negli esercizi di ristorazione, è opportuno sottolineare che le porzioni individuali (ad esempio, di confettura, di miele o di mostarda) presentate ai clienti in questi esercizi come parte integrante del pasto non sono considerate come unità di vendita. In questo caso, le informazioni devono pertanto figurare unicamente nell'imballaggio multiplo».

Se il documento "Domande e Risposte" ha dato una risposta netta e frontale al caso di specie, sembra tuttavia aver frainteso lo spirito originale del reg. (UE) 1169/2011 – ad una lettura più attenta (art. 8, comma 7, lett. a), le esenzioni, infatti, si applicavano ma solo «[...] quando in questa fase non vi è vendita a una collettività» – e, soprattutto, non ha valore legale, al di là di qualsiasi altra

considerazione. È questo, infatti, il messaggio che ha fatto passare la Corte di Giustizia UE. Nella sentenza si legge, infatti, che *«è sufficiente rilevare che il documento del gruppo di esperti (Domande e Risposte, ndr) non ha alcun valore vincolante»*. È d'altronde lo stesso documento ad affermare, al punto 1, di non aver alcun valore giuridico ufficiale e che, in caso di controversia, l'interpretazione della normativa dell'Unione spetta in ultima istanza alla Cgue.

La sentenza della Corte di Giustizia fa carta straccia, non solo di linee guida, documenti di "Domande e Risposte" e affini, ma anche di "corrette interpretazioni" spesso fornite a organi nazionali ministeriali per chiarire aspetti normativi ancora incerti

25

Non si pensava, comunque, che su tale aspetto la Corte di Giustizia dell'Unione europea avrebbe così platealmente sconfessato la Commissione europea. La sentenza fa quindi carta straccia, non solo di linee guida, documenti di "Domande e Risposte" e affini, ma anche di "corrette interpretazioni" spesso fornite a organi nazionali ministeriali, in seguito a sollecitazione di questi ultimi, per chiarire aspetti ancora incerti. È un punto, questo, su cui vale la pena riflettere, in una fase di incertezza sulle "giuste" interpretazioni da dare alle fonti di diritto.

Alimenti preimballati sfusi forniti alle collettività

La sentenza ha inoltre avuto modo di chiarire come gli alimenti preimballati sfusi (ad esempio, in quanto consegnati in un macro-imballo) e forniti alle collettività, ma destinati al consumatore finale debbano riportare le stesse informazioni obbligatorie richieste per gli alimenti preimballati. Qui la differenza la fa proprio il soggetto finale

della catena (il consumatore finale). È la tipologia di bene tutelato dalla normativa: non è un caso che la Corte si rifaccia addirittura ai "considerando" della direttiva 2000/13, laddove, al punto 6, si dichiara che: «Qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori» quale bene giuridico sovraordinato.

Se Breitsamer und Ulrich aveva chiesto una rivalutazione del caso, il giudice del rinvio ha poi domandato alla Corte di Giustizia se l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13 debba essere interpretato nel senso che costituisce un *"prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato ciascuna delle porzioni singole di miele che si presentano sotto forma di coppette chiuse da un coperchio di alluminio sigillato e che sono imballate in cartoni multipli forniti a collettività, qualora queste ultime vendano tali porzioni separatamente ovvero le propongano al consumatore finale abbinate a pasti pronti venduti ad un prezzo forfettario"*.

La Corte ha, da un lato, seguito le indicazioni dell'obbligo dell'origine come contenute sia nella normativa verticale (sul miele, la direttiva 2004/110/CE) e orizzontale (la direttiva 2000/13/CE e il regolamento (UE) 1169/2011), ma, soprattutto, ha dato una diversa interpretazione circa alimenti sfusi preimballati forniti alle collettività rispetto a quanto fatto dalla Commissione europea. Il fatto che le singole confezioni di miele da 20 g non siano vendute singolarmente, ma entro un pasto, anche a forfait, non pregiudica l'equiparazione rispetto al consumatore finale (e le collettività vi sono equiparate) né alterano la natura dell'alimento "preimballato".

Siccome il consumatore non acquista il macroimballo con tutte le 120 confezioni da 20 g e data l'importanza dell'origine del miele nel decretarne la qualità agli occhi del consumatore, come ben stabilito dalla direttiva 2001/110/CE, le porzioni singole confezionate di miele configurano a tutti gli effetti un "prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato" ai sensi dell'art. 1, par. 3, lett. b), della direttiva 2000/13/CE, nonché dell'art. 2, par. 2, lett. e), del reg. (UE) 1169/2011, soggetto

a un corrispondente obbligo di etichettatura. Questo, lo ribadiamo, sebbene non siano singole unità di vendita e sebbene siano servite in abbinamento a piatti pronti a prezzo forfettario.

Il legislatore ha quindi inteso come diritto irrinunciabile del consumatore quello di conoscere l'origine del miele, al fine di poter correttamente esercitare il diritto di scelta del più ampio pasto. Per la Cgue, infine, non vi è differenza sul fatto che le confezioni siano vendute singolarmente o in abbinamento a pasti pronti.

La relazione peculiare tra *lex specialis* e *lex generalis*

Il legislatore, tramite la Corte di Giustizia, opera poi un'interessante opera di incernieratura tra normativa verticale (sul miele, la direttiva 2004/110/CE) e orizzontale (sull'informazione ai consumatori, la direttiva 13/2000/CE e il regolamento (UE) 1169/2011). Se, infatti, la regola base prevede che, laddove la legge speciale esista, questa debba prevalere su quella generale, al contempo, l'emergere progressivo nel tempo di norme quadro che intendono fornire una tutela rafforzata di alcuni beni fondamentali (come, appunto, l'informazione ai consumatori) ha creato alcuni dubbi sulla prevalenza dell'una o dell'altra in contesti fatti-uali. La crescente delega di competenze dal livello nazionale a quello comunitario ha poi portato, se non ad una *abrogatio* complessiva delle norme nazionali di pari grado, almeno una difficile convivenza tra legge speciale nazionale (laddove la norma UE non sia armonizzata) e legge orizzontale europea, con un conflitto tuttora evidente nelle difficoltà di pubblicazione del novellato d.lgs 109/92. Come richiamato al punto 40 della sentenza:

"Secondo i considerando 4 e 5 della direttiva 2000/13/CE, quest'ultima ha lo scopo di stabilire norme di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio, mentre le norme di carattere specifico e verticale riguardanti soltanto determinati prodotti alimentari devono essere stabilite nell'ambito delle disposizioni che disciplinano tali prodotti".

In base a quanto eccepito dalla Corte e tenendo in considerazione il raccordo tra le due fonti normative parallele, l'origine in etichetta va però indicata nel caso in questione, ovvero, stante l'obbligo della direttiva 2004/110/CE, in combinato disposto con l'art. 3, par. 1, punto 8, della direttiva 2000/13/CE (e senza nemmeno bisogno di far riferimento ai vigenti art. 7 e art. 26 del reg. (UE) 1169/2011, non presenti nella domanda posta alla Corte). In definitiva, non vi è una contraddizione tra le due normative orizzontale e speciale, riconosce la Corte, data anche la natura sfumata delle previsioni sull'obbligo di origine indicate dalla direttiva 2000/13/CE (e il cui dibattito sulla così generica formulazione è davvero noto). Vale la pena anche rifarsi allo spirito del reg. (UE) 1169/2011, laddove al considerando 8 si indica come:

«I requisiti generali di etichettatura sono integrati da una serie di disposizioni applicabili a tutti gli alimenti in particolari circostanze o a talune categorie di alimenti. Vi sono inoltre diverse norme specifiche applicabili a specifici alimenti».

La normativa da sempre è stata quindi interpretata, da un lato, come una sommatoria di requisiti generali e speciali, dall'altro, in caso di conflitto tra i due, con la prevalenza dei secondi (un caso su tutti, la causa C-47/09 sulla dicitura "cioccolato puro"). Ma lo spirito del reg. (UE) 1169/2011 (pur non richiamato dalla sentenza di specie) parla invece di integrazione della normativa verticale rispetto a quella orizzontale. È del tutto rilevante, quindi, il lento ma inesorabile riformularsi progressivo della relazione tra legge speciale e generale. Senza scoprire il nodo platealmente, la sentenza della Corte ci gira intorno e lo adombra, facendo venire non pochi dubbi nel lettore. Ma chiarendo che una normativa "di principio" come il regolamento (UE) 1169/2011 possa essere si integrata, ma difficilmente derogata, se non espressamente previsto dalle esenzioni statuite riportate di seguito:

- 12. *Il considerando 5 della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele, è così for-*

mulato: «Le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 2000/13/CE dovrebbero applicarsi fatte salve talune condizioni. Tenuto conto dello stretto legame esistente tra qualità e origine del miele, è necessario garantire un'informazione completa su questi punti per evitare di indurre in errore il consumatore sulla qualità del prodotto. Gli interessi specifici del consumatore concernenti le caratteristiche geografiche del miele e la piena trasparenza a tale proposito rendono necessaria l'indicazione, sull'etichetta, del paese d'origine in cui il miele è stato raccolto».

- 40. *Secondo i considerando 4 e 5 della direttiva 2000/13, quest'ultima ha lo scopo di stabilire norme di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio, mentre le norme di carattere specifico e verticale riguardanti soltanto determinati prodotti alimentari devono essere stabilite nell'ambito delle disposizioni che disciplinano tali prodotti.*
- 41. *Occorre constatare che la direttiva 2001/110 stabilisce siffatte norme di carattere specifico per quanto concerne il miele. Infatti, conformemente al suo articolo 1, tale direttiva si applica ai prodotti definiti nel suo allegato I. Nel caso di specie, è pacifico che il miele in questione costituisce un prodotto siffatto.*
- 42. *Orbene, l'articolo 2, primo periodo, della direttiva 2001/110 dispone che la direttiva 2000/13 si applica ai prodotti definiti nell'allegato I della medesima direttiva 2001/110, a determinate condizioni. Quanto all'articolo 2, punto 4, lettera a), della direttiva 2001/110, esso prevede, in sostanza, che, ai fini della direttiva 2000/13 e in particolare degli articoli 13 e 14 della stessa, l'indicazione dell'origine del miele sia considerata un'indicazione ai sensi dell'articolo 3 della medesima direttiva 2000/13.*
- 43. *Tali disposizioni sono esplicitate dal considerando 5 della direttiva 2001/110, per il quale «[I]le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enun-*

ciate dalla direttiva [2000/13.] dovrebbero applicarsi fatte salve talune condizioni. Tenuto conto dello stretto legame esistente tra qualità e origine del miele, è necessario garantire un'informazione completa su questi punti per evitare di indurre in errore il consumatore sulla qualità del prodotto. Gli interessi specifici del consumatore concernenti le caratteristiche geografiche del miele e la piena trasparenza a tale proposito rendono necessaria l'indicazione, sull'etichetta, del paese d'origine in cui il miele è stato raccolto».

- 44. Risulta pertanto dalla lettura congiunta delle citate due direttive che, nel caso di un prodotto cui si applica la direttiva 2001/110, l'indicazione del paese di origine del miele deve obbligatoriamente figurare sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta legata al medesimo, dal momento che l'omissione di tale indicazione può comunque indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva di detto miele, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13.
- 45. Peraltro, l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva da ultimo citata precisa che questa si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe, denominate «collettività». Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, le porzioni singole di miele in questione, imballate in cartoni multipli, sono state consegnate a siffatte collettività».

Tutela dell'origine

Già in passato, la Corte di Giustizia dell'Unione europea era stata chiamata a pronunciarsi circa l'indicazione dell'origine nella presentazione dei prodotti alimentari (sentenze C-446/07 – "Salame Felino" – C-470/93 e C-220/98 – Estée Lauder) chiarendo come il giudice nazionale deve basarsi essenzialmente sull'aspettativa presunta di un consumatore informato, attento ed avveduto circa l'origine, la provenienza e la qualità del prodotto alimentare, essendo

essenziale che il consumatore non sia indotto in errore e portato a considerare, erroneamente, che il prodotto abbia un'origine, una provenienza o una qualità diverse da quelle che ha realmente. Il macro-contesto normativo è evoluto in ogni caso sotto molteplici aspetti. Da un lato, rafforzando il rilievo dell'origine entro la normativa orizzontale europea (non solo l'articolo 7 sulle pratiche commerciali leali, ma anche l'articolo 26 – a questo organicamente agganciato – e gli articoli 39 e 44 sugli schemi nazionali di etichettatura, che nell'Unione europea sono stati vieppiù usati proprio per promuovere diverse indicazioni di origine (ad esempio, latticini e carne trasformata) in vari Paesi (Francia, Italia, Finlandia, Grecia, Portogallo). Dall'altro, a livello di dibattito pubblico, in ragione anche del perdurante proliferare delle frodi (e il miele risulta uno degli alimenti maggiormente falsificati).

Nel caso di specie, la Corte ha riaffermato la necessità che l'acquirente disponga di un'informazione corretta, imparziale e obiettiva, che non lo induca in errore. Sottolineando (considerando 5 della direttiva 2001/110/CE) che l'interesse specifico del consumatore riguardo alle caratteristiche geografiche del miele e la piena trasparenza a tale proposito rendono necessaria l'indicazione, sull'etichetta, del Paese d'origine in cui il miele è stato raccolto:

"Tenuto conto dello stretto legame esistente tra qualità e origine del miele, è necessario garantire un'informazione completa su questi punti per evitare di indurre in errore il consumatore sulla qualità del prodotto. Gli interessi specifici del consumatore concernenti le caratteristiche geografiche del miele e la piena trasparenza a tale proposito rendono necessaria l'indicazione, sull'etichetta, del Paese d'origine in cui il miele è stato raccolto".

E che tale informazione è necessaria anche qualora il miele sia somministrato entro un più ampio pasto:

"71. Una siffatta indicazione apposta su porzioni singole di miele quali quelle di cui al procedimento principale contribuisce pertanto – per quanto riguarda la decisione di acquistare sepa-

ratamente o di consumare o meno detto miele allorché questo viene proposto quale parte integrante o disponibile di un pasto pronto venduto a un prezzo forfettario – a consentire al consumatore finale di operare la propria scelta con piena cognizione di causa”.

L'unico limite veniva però dalla condizione generale in regime di esenzione di confezioni con la superficie maggiore inferiore ai 10 cm² – previsione presente sia nel reg. (UE) 1169/2011, che nella dir. 2000/13. In imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm², sono obbligatorie soltanto le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 4) e 5).

“Tuttavia – continua la Corte – è pacifico che le confezioni di miele da 20 g avessero una superficie maggiore non compatibile con tale esenzione e, di conseguenza, l'indicazione di origine è stata ritenuta obbligatoria”.

La Corte di Giustizia UE accelera sull'origine

È oltremodo interessante osservare come, sempre recentemente, la Corte di Giustizia abbia sanzionato la Commissione per non aver dato seguito alle previsioni contenute nel regolamento (UE) 528/2012, laddove aveva disposto quali sostanze attive non potessero essere utilizzate, sulla base di criteri da stabilire, in ragione di proprietà disregolatrici del metabolismo endocrino (cosiddetto *“endocrine disruptor”*).

Infatti, sebbene la data limite per tale valutazione fosse prevista entro il 13 dicembre 2013, la Commissione non aveva ancora prodotto atti delegati per stabilire i criteri di definizione delle sostanze in questione.

La Svezia allora ha sottoposto il caso alla Commissione europea, il 4 luglio 2014, in ragione dell'infrazione dell'articolo 265 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (relativo proprio all'inadempienza delle istituzioni a normare).

Sebbene apparentemente limitato nello scopo – gli interferenti endocrini – il caso apre la strada a tutta una serie di precedenti, tra cui i vari atti delegati promessi dal regolamento (UE) 1169/2011, in particolare circa l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario in alimenti

trasformati pluri-ingrediente. La normativa prevedeva che, con atti di esecuzione, la Commissione europea avrebbe dovuto disporre, entro il 13 dicembre 2013, misure per:

- indicare anche il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario; oppure
- indicare il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario come diverso da quello dell'alimento.

L'art. 26 del reg. (UE) 1169/2011, infatti, si premurava di precisare che fossero adottati atti di esecuzione, entro il 13 dicembre 2013, per dichiarare l'origine:

«Quando il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario».

Tali atti non sono stati ancora adottati e, in base alla recente sentenza, con colpevole ritardo. Come dichiarato dalla Corte:

“Dato che il testo del regolamento è perfettamente chiaro e non dà luogo ad alcuna ambiguità, non vi è alcuna ragione per interpretare altrimenti l'obbligo alla luce del suo contesto o il suo scopo”.

La Corte chiariva, poi, un altro aspetto rilevante anche per la normativa alimentare in generale e per quella sull'informazione ai consumatori: nessuna analisi di impatto, con eventuali scenari messi a disposizione, può supplire alla mancanza di un'obbligazione ad adottare atti delegati, né può ritardarla ingiustificatamente, come sembra invece essere accaduto ai vari atti delegati compresi nell'articolo 26 del reg. (UE) 1169/2011.

La Commissione, infatti, ha stabilito che tali indicazioni vadano obbligatoriamente poste – con libertà di scelta per i produttori tra le due opzioni di cui sopra – *“quando il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario”*.

Altro il discorso per carni diverse da quelle per cui è già prevista l'origine e prodotti monoingrediente, per i quali la Commissione prometteva (e ha realizzato) soltanto analisi di impatto.